



PROT. N. c_m390 – 7397/P

SÈN JAN DI FASSA, 24 luglio 2018

OGGETTO: ORDINANZA N. 52/2018

IL SINDACO

Preso atto che nei giorni 27, 28 e 29 luglio 2018 si svolgerà in località “Pians da l’Ancona” nella Val de Sèn Nicolò la manifestazione denominata “THE NORTH FACE MOUNTAIN FESTIVAL”;

Considerato che per assicurare lo svolgersi della manifestazione in modo disciplinato, tranquillo e sicuro si rende necessario provvedere a regolamentare la circolazione sulla strada della Val de Sèn Nicolò in tale località;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alla limitazione della circolazione sulla strada della Val de Sèn Nicolò;

Con i poteri conferitigli dagli artt. 5, 6 e 7 delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.Lgs 30.04.1992 nr.285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. l’istituzione del **DIVIETO DI TRANSITO** per tutti i veicoli a motore, sulla strada della Val San Nicolò dalla località “Vidor” in poi **dalle ore 8:00 del 27 luglio 2018 alle ore 9:00 del 29 luglio 2018**, ad eccezione:
 - a) dei veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Soccorso e Antincendio;
 - b) dei mezzi che effettuano il Servizio di trasporto pubblico di persone;
 - c) delle macchine agricole e operatrici;
 - d) dei mezzi al servizio dell’associazione “Grop Festa ta Mont” debitamente autorizzati e muniti dell’apposito contrassegno ai sensi del punto 3. lettera l), dell’ordinanza n. 36/2018 del 21.06.2018;
 - e) dei mezzi al servizio della manifestazione “The North Face Mountain Festival” debitamente individuati dagli operatori preposti al controllo;
 - f) dei veicoli in possesso dell’autorizzazione per l’accesso alla Z.T.L. della Val Sèn Nicolò;
 - g) dei veicoli in possesso dell’autorizzazione per l’accesso alla Z.T.L. della Val di Munciogn e quelli diretti verso il parcheggio della medesima località che potranno transitare esclusivamente al fine di raggiungere tale area;
 - h) dei veicoli, muniti dell’apposito contrassegno, al servizio di persone invalide di cui all’art. 188 C.d.S., e dei veicoli appositamente attrezzati per il trasporto collettivo di persone invalide a condizione che ogni disabile sia accompagnato al massimo da una persona, eccezion fatta per lo stesso nucleo familiare;
 - i) dei veicoli al servizio dei rifugi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - j) degli automezzi specificatamente adibiti al trasporto di cose che devono dimostrare il titolo al transito al personale addetto alla sorveglianza, mediante l’esibizione della documentazione richiesta dall’ordinamento per il trasporto delle merci;
 - k) dei veicoli dell’Amministrazione comunale e dell’A.S.U.C. di Pozza di Fassa o finalizzati all’esercizio delle attività di Amministratore; i veicoli del Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa, del Servizio RSU, e del Comun General de Fascia;
 - l) dei veicoli della società “Buffaure S.p.A.” e dei veicoli che si devono recare in località “Bufaure”.
2. Gli Operatori di Polizia stradale sono autorizzati ad adottare provvedimenti contingenti, in deroga o ad integrazione dell’anzidetta disciplina, per regolare la circolazione stradale in relazione allo stato delle strade e dei parcheggi, al volume circolatorio, nonché per ogni altro pregiudizievole fenomeno.
3. Il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Pozza di Fassa, è invitato a mettere a disposizione un adeguato numero di volontari per concorrere al servizio di viabilità e parcheggi.

AUTORIZZA

Il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pozza ad espletare i servizi richiesti in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale per l'installazione della prescritta segnaletica stradale

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495.

DISPONE

la pubblicazione della presente all'Albo Telematico;

L'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al responsabile della società Bigger Hello di Londra	Al Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia
Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Alla Compagnia Carabinieri di Cavalese
Al Distaccamento Polizia Stradale di Predazzo	Alla Stazione Polizia Forestale di Sèn Jan di Fassa
All'Ufficio APT di Pozza	All'Ufficio Tecnico Comunale

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO

Florian Giulio

